

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 1

**“Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Finalità e oggetto*

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 65 luglio 2002, n. 137*), degli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale e della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (*Disposizioni in materia di beni culturali*), favorisce la valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico regionale.

2. Ai fini della presente legge, per patrimonio di archeologia industriale si intende il complesso dei beni immateriali e materiali, non più utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale, quali: i complessi industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, i prodotti originali dei processi industriali, gli archivi, le raccolte librerie e documentarie, ivi comprese

quelle relative a disegni, fotografie e filmati, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, nonché i siti estrattivi dismessi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano altresì i beni immobili e mobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), e comma 4, lettera h), del d.lgs. 42/2004, nonché altri beni assoggettati alla disciplina di cui al medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica dell'industria.

Art. 2

*Attività di valorizzazione  
del patrimonio di archeologia industriale*

1. Le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale consistono nelle seguenti iniziative:

- a) studio, ricognizione, censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia industriale;
- b) salvaguardia, conservazione e fruizione del patrimonio di archeologia industriale, anche avvalendosi, per gli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea che non ricadono nelle competenze statali, degli strumenti di tutela e valorizzazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (*Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio*);
- c) divulgazione e didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge;
- d) riqualificazione e riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela, anche avvalendosi degli strumenti di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (*Norme per la rigenerazione urbana*);
- e) realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici;
- f) comunicazione e promozione turistico-culturale;
- g) altri interventi compatibili con le finalità della presente legge.

2. La Regione favorisce, altresì, la diffusione delle informazioni relative all'archeologia industriale attraverso la Carta dei beni culturali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. j), dell'al.r. 17/2013.

#### Art. 3

##### *Accordi, intese e altre forme di collaborazione per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale*

1. La Regione promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ai fini della ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionale e internazionale per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

#### Art. 4

##### *Programmazione regionale*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione include la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli strumenti della programmazione regionale di cui al Titolo II della l.r. 17/2013.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee d'indirizzo ai fini della ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Alle sedute della Commissione regionale per i beni culturali di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2013, nelle materie di cui alla presente legge, possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di associazioni che si occupano di archeologia industriale nella regione e altri soggetti portatori di specifici interessi, nonché esperti nella materia.

#### Art. 5

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, relaziona al Consiglio regionale:

- a) sulle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2;
- b) sugli obiettivi e i contenuti degli strumenti di programmazione regionale;
- c) sugli accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
- d) sui risultati ottenuti nel salvare dal degrado, nel valorizzare e nel rendere fruibile il patrimonio di archeologia industriale presente nella regione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 27 gennaio 2015*

**BARBANENTE**

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 2

**“Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Oggetto e finalità*

1. La Regione Puglia riconosce i trabucchi storici ubicati lungo la costa pugliese, come definiti all'articolo 2, comma 1, quali beni patrimoniali di grande valenza identitaria e paesaggistica da salvaguardare, valorizzare, recuperare o ripristinare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (*Disposizioni in materia di beni culturali*), secondo le modalità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

2. Con ordinanza comunale, chiunque danneggia, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni, i trabucchi di cui alla presente legge è sanzionato con la sanzione amministrativa da un minimo di euro quindicimila a un massimo di euro centocinquantamila e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell'esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati.

Art. 2

*Individuazione dei beni e criteri per il recupero*

1. Il trabucco, manufatto storico rappresentativo di un antico metodo di pesca, ancora oggi praticato, presenta le seguenti caratteristiche strutturali essenziali:

- a) un palchetto centrale in tavole di abete, poggiante su una struttura di pali lignei di pino o quercia conficcati nella roccia;
- b) due argani per manovrare la rete della pesca tradizionale;
- c) cinque antenne di legno d'abete che sorreggono la rete, sostenute da fili di ferro zincato o altro idoneo materiale, passanti per almeno due montanti;
- d) la "rete grande" di forma rettangolare con maglie che si restringono verso il centro;
- e) un freno in acqua, dal lato della pesca, insabbiato nel fondale al fine di contrastare le correnti marine;
- f) talvolta un capanno per il ricovero delle reti e una passerella, entrambi in legno.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove il censimento georeferenziato dei trabucchi, sia quelli ancora esistenti, sia quelli scomparsi, includendoli nella Carta dei beni culturali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. j), della l.r. 17/2013, specificandone le caratteristiche, l'importanza storico-culturale e paesaggistica, la funzione, lo stato di conservazione, anche sulla base di documentata indicazione di enti pubblici, associazioni, istituzioni di ricerca, istituti di cultura e singoli esperti.

3. La Giunta regionale detta linee guida per il recupero, il ripristino, la conservazione e valorizzazione dei trabucchi, indicando anche le funzioni compatibili. Le linee guida sono recepite nel piano paesaggistico regionale.

Art.3

*Programmazione regionale*

1. La Regione include la conservazione, la valorizzazione, il recupero o il ripristino dei trabucchi fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli strumenti della programmazione

regionale di cui al Titolo II della l.r. 17/2013 e a tale scopo promuove, nel rispetto della normativa statale e in attuazione dell'articolo 9 della l.r. 17/2013, accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel rispetto di quanto stabilito in relazione ai

beni culturali dal d.lgs. 42/2004 nonché delle norme europee, statali e regionali in materia e sulla base della programmazione regionale di cui al comma 1, la Regione può prevedere l'erogazione di contributi per le attività di cui agli articoli 1 e 2, privilegiando interventi legati alla funzione originaria dei trabucchi o che ne garantiscano comunque la fruizione pubblica.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 27 gennaio 2015*

**BARBANENTE**